

**XIX Legislatura
Senato della Repubblica**

6^a Commissione (Finanze e tesoro)

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame dei disegni di
legge recanti disposizioni in materia di conto corrente**

(A.S. 763, A.S. 1595, A.S. 1937)

21 luglio 2026

Illustre Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori,

Confartigianato Imprese e CNA ringraziano, in primo luogo, la Commissione per l'opportunità di contribuire al confronto sui disegni di legge AS 763, AS 1937 e AS 1595 relativi alla corresponsione della retribuzione su conto corrente intestato al lavoratore nonché alla disciplina dei rapporti di conto corrente bancario.

In particolare, i **disegni di legge n. 763 e n. 1937** intervengono sulla disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 910, della Legge n. 205/2017, che ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'**obbligo** per i datori di lavoro e i committenti di **corrispondere le retribuzioni esclusivamente con modalità tracciabili**, tra le quali il bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.

Le proposte in esame, seppur con formulazioni differenti, e lasciando inalterate le altre modalità di pagamento previste dalla norma, prevedono che la retribuzione debba essere accreditata non più su un conto indicato dal lavoratore ma su **un conto corrente di cui il lavoratore o la lavoratrice sia l'unico intestatario**, con conseguente **esclusione di versamenti su conti correnti cointestati** anche ad altri soggetti (coniugi, conviventi o altri soggetti).

L'obiettivo comune delle due proposte è garantire che la retribuzione sia effettivamente nella disponibilità del lavoratore, nell'ottica di rafforzare, in particolare, l'autonomia economica delle lavoratrici e di prevenire forme di dipendenza e violenza economica e di *gender financial gap*.

Si tratta di finalità che sono certamente condivise dalle nostre Confederazioni, da sempre impegnate nella promozione di una cultura del lavoro fondata sul rispetto della persona, nella creazione di un ambiente di lavoro più equo e nel sostenere le donne nella ricerca della propria autonomia economica.

D'altronde, le imprese artigiane e le micro e piccole imprese rappresentano luoghi di inclusione e di educazione al rispetto dei diritti e della dignità delle donne, di crescita personale e professionale e di affermazione dell'autonomia economica attraverso il lavoro.

Per questo siamo convinti che la violenza contro le donne si previene e si combatte anche rendendole consapevoli del loro valore, del loro talento, consentendo di esprimerlo in un'attività d'impresa e liberandole così da soggezione psicologica e condizionamenti di tipo economico.

Se l'obiettivo condiviso è, quindi, quello di realizzare politiche economiche e sociali capaci di sostenere l'imprenditoria e il lavoro femminile e di valorizzare il ruolo dell'impresa come presidio di dignità e indipendenza economica contro la violenza di genere, le nostre Confederazioni esprimono tuttavia **contrarietà** rispetto alla soluzione individuata dai due disegni di legge.

Una soluzione che rischia non solo di tradursi in un **ulteriore aggravio amministrativo a carico dei datori di lavoro**, con importanti ricadute anche in termini sanzionatori, ma che **incide anche sulle scelte dei lavoratori e delle lavoratrici in merito alla gestione dei propri rapporti patrimoniali**.

La legittima scelta, all'interno del nucleo familiare, di ricorrere a un conto cointestato è, infatti, spesso frutto della necessità di ottimizzare i costi derivanti dalla tenuta del conto stesso, nonché una scelta funzionale a una più semplice gestione della vita familiare.

Imporre l'apertura di conti correnti individuali ai fini del versamento della retribuzione rischia quindi di rivelarsi come un aggravio in termini di costi per i lavoratori e le lavoratrici nonché come una limitazione rispetto a scelte gestionali del tutto legittime, senza che ciò, peraltro, garantisca necessariamente un'efficace tutela delle situazioni di vulnerabilità che le norme intendono contrastare.

Non meno impattanti appaiono le **ricadute sui datori di lavoro** in termini di corretta gestione dei rapporti di lavoro e con particolare riferimento alla possibilità di effettuare controlli in merito alla cointestazione o meno del conto corrente indicato dal lavoratore ai fini dell'accredito della retribuzione.

Anche alla luce dei meccanismi di verifica introdotti dalla normativa europea in materia di corrispondenza tra IBAN e beneficiario, **il datore di lavoro non dispone di strumenti diretti e autonomi per accertare preventivamente se il conto sia intestato esclusivamente o meno al lavoratore.**

L'eventuale verifica avviene, infatti, nell'ambito delle procedure bancarie (il datore di lavoro potrebbe avere contezza dell'abbinamento conto/intestatario solo al momento dell'effettuazione del bonifico) e non è, di conseguenza, nella disponibilità del datore di lavoro che dovrebbe necessariamente affidarsi ai controlli effettuati dagli istituti di credito.

In altri termini, **un qualsiasi tipo di controllo da parte del datore di lavoro sull'intestazione del conto corrente non solo non sarebbe concretamente possibile ma esulerebbe dalle sue normali competenze.**

Inoltre, tenuto conto del fatto che la violazione dell'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la corresponsione della retribuzione è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, **il sistema delineato dalle due proposte esporrebbe il datore di lavoro a una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a profili sui quali non ha alcun potere di verifica e di intervento**, ribaltando sullo stesso datore controlli e funzioni propri degli intermediari bancari.

Pertanto, nel ribadire la contrarietà di Confartigianato e CNA rispetto alle proposte legislative oggetto dell'odierna audizione, riteniamo che sia quantomeno necessario prevedere **l'obbligo per il lavoratore di rilasciare una dichiarazione attestante l'intestazione del conto, con conseguente obbligo di comunicare ogni successiva variazione, a fronte della quale il datore di lavoro è esonerato da responsabilità.**

In assenza di tale clausola di salvaguardia, il nuovo obbligo rischierebbe di trasformarsi in un ulteriore adempimento a carico delle imprese (si pensi alla necessità di verificare la conformità degli IBAN attualmente in uso nonché di effettuare controlli periodici sugli stessi, o ai possibili

ritardi nei pagamenti per i lavoratori privi di conto individuale), senza peraltro offrire adeguata certezza giuridica agli stessi datori di lavoro.

In conclusione, Confartigianato e CNA ritengono che il rafforzamento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, la riduzione dei divari ancora esistenti e il contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme – obiettivi fondamentali per il mondo dell’artigianato e delle micro e piccole imprese – debbano essere perseguiti non attraverso misure di carattere formale che rischiano di introdurre vincoli non funzionali agli obiettivi perseguiti ma con **politiche di sistema** mirate non solo ad aumentare la presenza femminile nel mondo del lavoro e in quello imprenditoriale ma soprattutto a **consentire alle donne di crescere, investire e innovare** in un contesto che valorizzi il merito e assicuri un sistema di *welfare* capace di supportare le donne stesse, dipendenti e imprenditrici, nella complessità dei loro ruoli sociali e familiari.

In merito al disegno di legge AS 1595 le scriventi Confederazioni danno una valutazione di massima positiva rispetto alla norma volta a non consentire alle banche sia di rifiutarsi di aprire un conto corrente, sia di recedere dallo stesso in presenza di saldi attivi, salvo che in ottemperanza alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Tale previsione normativa si configura come un importante presidio di tutela della clientela bancaria e una garanzia della trasparenza della relazione tra la banca e i clienti, poiché salvaguarda questi ultimi da comportamenti bancari caratterizzati da una eccessiva discrezionalità e dà loro una prospettiva di certezza e di stabilità nel tempo riguardo alla disponibilità di un conto corrente. In questa ottica risulta pertanto indispensabile introdurre strumenti, anche di carattere legislativo, tesi a tutelare in particolare i consumatori e le micro e piccole imprese, che costituiscono la controparte più debole nel rapporto contrattuale, da un eccessivo potere negoziale delle banche, che potrebbe potenzialmente sfociare in discriminazioni o pratiche commerciali scorrette.

In secondo luogo, la disponibilità di un conto corrente è il presupposto fondamentale per utilizzare le transazioni digitali, contribuendo a ridurre l'utilizzo del contante. Da ciò derivano benefici in termini di sicurezza rispetto a possibili furti o smarrimenti, nonché di contrasto all'economia sommersa.

Da ultimo la possibilità di accedere a un conto corrente, senza il rischio di un diniego, o a una chiusura dello stesso, rappresenta un potente strumento di educazione finanziaria, in particolare per le micro e piccole imprese, in quanto costituisce il primo passo verso una gestione aziendale più strutturata e consapevole, oltre a consentire l'accesso ai prodotti finanziari.

Resta inteso tuttavia, che pur rafforzando le tutele dei clienti rispetto alle prerogative delle banche, questi aspetti rischiano di introdurre un presidio meramente formale a fronte dell'esigenza sostanziale di garantire semplicità, trasparenza e fluidità nelle relazioni commerciali dei clienti con le banche, in primo luogo di quei clienti che sono parte debole nel confronto con gli istituti.